



*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  
affari generali e il personale  
**Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità  
portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto  
marittimo e per vie d'acqua interne**

DIV 2  
dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it

codice titolario 18.01

Roma,

Ad Assoport  
[info@assoport.it](mailto:info@assoport.it)

**OGGETTO: Comitato di gestione.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dello scrivente in merito all'oggetto.

Il Dirigente  
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

M.C.Farina  
CdG  
28/11/2016



*Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  
affari generali e il personale  
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità  
portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto  
marittimo e per vie d'acqua interne

DIV 2  
dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it

codice titolario 18.01

Roma,

Alle Direzioni marittime **LORO SEDI**  
( come da elenco allegato)  
E, p.c. al Comando generale del Corpo  
delle Capitanerie di porto **SEDE**  
[cg.cp@pec.mit.gov.it](mailto:cg.cp@pec.mit.gov.it)

**OGGETTO: Composizione del Comitato di gestione. Articolo 9 della legge n. 84/94.**

Al fine di consentire la costituzione, che verrà formalizzata dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale una volta insediato, dei Comitati di gestione di cui all'oggetto, si forniscono, d'intesa con il Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto, le indicazioni per le designazioni, da parte di codeste Direzioni marittime, dei rappresentanti delle autorità marittime in seno al suddetto organo e sull'espressione del voto da parte degli stessi.

Come è noto la lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che nel Comitato di gestione vi sia un "*rappresentante dell'autorità marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi da quelli diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti*".

Codeste Autorità dovranno compiere la propria scelta designando quel soggetto che meglio possa rappresentare l'amministrazione marittima nell'organo dell'AdSP in questione, tenendo conto della eterogeneità delle Autorità di sistema portuale, che in alcuni casi sono costituite da un solo porto sede di direzione marittima (Ravenna e Trieste), in altri da un solo porto o da più porti non sede di direzione marittima (Taranto e La Spezia-Marina di Carrara), e nella maggior parte dei casi da più porti di cui o uno solo è sede di direzione marittima o vi sono più porti sedi di direzioni marittime.

Quanto alla votazione, anche nei casi in cui alle riunioni del comitato di gestione siano presenti, oltre al rappresentante designato, i comandanti di altri porti interessati e nei casi in cui il comitato di gestione si esprima su materie che interessano l'intero sistema portuale che comprenda più porti anche sede di direzione marittima, il voto espresso dal rappresentante dell'Autorità marittima è unico, anche se, come evidenziato, per ragioni di opportunità discendenti dai temi oggetto dei lavori del Comitato possa esservi più di un rappresentante.

Con riferimento alle materie sulle quali il rappresentante dell'autorità marittima esprime il proprio voto, alla luce del riparto delle competenze stabilito dall'articolo 14 della legge n. 84/94, si ritiene, tra l'altro, che siano quei provvedimenti di competenza del


4

comitato di gestione che presentino ad esempio profili attinenti alla sicurezza, nei due aspetti della *safety* e della *security*.

Può a tali fini segnalarsi in via indicativa il Piano regolatore di sistema portuale ed eventuali altri atti/provvedimenti che presentino profili attinenti alle competenze in materia di sicurezza attribuite alle autorità marittima.

Con riferimento alla materia del rilascio delle concessioni demaniali e di aree e banchine portuali si ritiene che, fermo restando che la loro compatibilità con le esigenze di sicurezza tutelate dall'Autorità marittima debba essere valutata da quest'ultima in via prioritaria, in sede cioè di avvio del procedimento concessorio, e ciò in ragione della essenzialità di tale valutazione per la prosecuzione del procedimento, si ritiene che il rappresentante dell'autorità marittima possa esprimere il proprio voto su tali provvedimenti, anche a garanzia e conferma dell'avvenuto coinvolgimento nella fase iniziale del procedimento.

Il Direttore Generale  
Dott. Enrico Maria Pujia



M.C.Farina  
Com. di gestione  
23/11/2016